



MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE

STATUTO

Approvato dell'assemblea straordinaria di Ragusa del 7 giugno 2013

Notaio Giovanna Falco

Allegato "A" ad Atto in data 10 giugno 2013

Registrato a Ragusa il 10 luglio 2013 – N. 31261 del Repertorio – N. 11829 della Raccolta

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "Movimento Italiano Casalinghe", il cui acronimo è "MO.I.CA."

L'Associazione "Movimento Italiano Casalinghe", di seguito semplicemente Associazione, è riconosciuta ONLUS ai sensi della L. 460 del 1997 (iscrizione 18-09-1998); APS ai sensi della L. 383 del 2000 (iscrizione al n. 87 del Registro nazionale 08-11-2004); O.N.G. categoria speciale con Status consultivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Sessione 1998, comunicazione 10 settembre 1998).

La sede è fissata temporaneamente a Brescia in via Benedetto Castelli, civico numero 4. Essa è costituita a tempo illimitato.

Art. 2 - L'Associazione, di ispirazione cristiana, è senza fini di lucro e persegue esclusive finalità di utilità sociale. Nella sua azione fa riferimento ai valori della persona, della famiglia e della società.

E' apartitica e si propone:

- il riconoscimento del valore umano, sociale ed economico del lavoro familiare;
- la promozione umana, spirituale e culturale;
- la promozione sociale e la tutela dei diritti in ogni campo;
- la promozione di politiche familiari;
- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in termini di prevenzione;
- la formazione professionale e non;
- ogni altra attività che risulti utile o idonea alla promozione ed allo sviluppo della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare, a tempo pieno o a tempo parziale, nella linea dell'auspicata conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e compatibilmente con le finalità statutarie.

L'Associazione si prefigge altresì:

- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte;
- la tutela dei diritti civili;
- il contrasto alla violenza contro le donne.

L'Associazione può collaborare con quanti, persone, Enti, pubblici o privati, e Istituzioni, condividono le finalità della stessa.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

- costituisce Gruppi a livello locale, il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento;
- organizza attività, incontri culturali-ricreativi e del tempo libero

- favorisce momenti e azioni di solidarietà fra aderenti e non all'associazione, anche mediante la costituzione di un Fondo solidarietà, disciplinato da apposito Regolamento, a favore di persone in difficoltà, in occasione di straordinarie emergenze nazionali ed internazionali e ogni qualvolta il Movimento è chiamato a risposte di solidarietà;
- sensibilizza alle problematiche delle persone che svolgono lavoro derivante da responsabilità familiare, istituzioni ed opinione pubblica per favorirne la soluzione;
- persegue la realizzazione di politiche a favore delle famiglie;
- istituisce premi per le donne meritevoli di riconoscimento;
- sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extra-familiare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani, europei ed internazionali;
- svolge attività per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro familiare a tempo pieno ed a tempo parziale e di quanti vi si dedicano;
- incoraggia la partecipazione di quanti si dedicano al lavoro familiare ai vari livelli istituzionali di attività e negli organismi di base e del decentramento amministrativo dello Stato;
- svolge attività di consulenza legale, di mediazione familiare e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli";
- svolge tutela nel campo dell'ambiente e dei consumi;
- promuove una nuova coscienza della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare e dei valori che il lavoro familiare trasmette alla famiglia e alla società sul piano culturale ed economico;
- promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati;
- promuove associazioni con specifici interessi collegati, e partecipa alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;
- collabora con associazioni ed organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;
- costituisce "Banche del Tempo".

Ogni attività è rivolta e aperta ad associati e non.

Art. 4 - Per realizzare tale complessa attività l'Associazione potrà istituire i seguenti Settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico:

- MO.I.CA. / Cultura e tempo libero;
- MO.I.CA. / Formazione;
- MO.I.CA. / Prevenzione e assistenza socio-sanitaria;
- MO.I.CA. / Consumi – ambiente – educazione alimentare;
- MO.I.CA. / Promozione e difesa diritti;
- MO.I.CA. / solidarietà - affari sociali – emigrazione – immigrazione;
- MO.I.CA. / educazione al rispetto ed alla non violenza sulle donne.

Art. 5 – Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione ritiene di dover:

- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione al controllo dei prezzi, dei consumi e dei pubblici servizi;
- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione agli interventi di programmazione nel campo sociale, nonchè la presenza competente delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno o parziale o di chi comunque lo svolga purché ciò costituisca motivo di utilità alla famiglia o alla società;
- collaborare con altri movimenti ed associazioni che operino per il miglioramento della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare in generale e delle donne in particolare;
- promuovere e realizzare pubblicazioni utili alle finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 – Sono aderenti all’Associazione:

- donne e uomini che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno ed a tempo parziale;
- quanti si riconoscono e si adoperano per la realizzazione delle finalità indicate dal presente Statuto.

Chi intende aderire all’Associazione deve comunicare la propria volontà alla Presidenza nazionale o a chi la rappresenta in sede regionale locale, mediante apposita domanda contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione stessa e di accettare le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti collegati e provvedere, contestualmente, al versamento della quota sociale.

L’adesione all’Associazione comporta la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita dei gruppi costituiti ed alle attività realizzate dall’Associazione stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E’ perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, annualmente riconfermata con il versamento della quota associativa. Non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo fatto il diritto di recesso appositamente disciplinato.

Le aderenti operano volontariamente ed esclusivamente a fini di utilità sociale, senza scopo di lucro anche indiretto e senza remunerazione alcuna, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le aderenti chiamate a ricoprire cariche sociali od uffici all’interno dell’Associazione prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 – La qualità di aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero degli aderenti senza onere alcuno.

L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento statutariamente previsti, ovvero che con la propria condotta lede l’immagine ed il decoro dell’Associazione, o per altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione del Comitato Direttivo su istanza del Presidente del Gruppo locale.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che la dispone e che deve contenere le motivazioni dell’esclusione stessa.

L’aderente che non condivide le ragioni dell’esclusione può adire il Collegio delle Controversie, organo di garanzia interno all’Associazione; in tal caso l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea nazionale;
- Comitato Direttivo;
- Presidente Nazionale;
- Segretaria Generale;
- Vice-Presidenti Nazionali;
- Tesoriera;
- Ufficio di Presidenza;
- Collegio delle Controversie;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Comitati Regionali;
- Coordinatrice della Rete Regionale;
- Presidenti e vice Presidenti Regionali;
- Gruppi locali;
- Presidenti e Vice Presidenti locali;
- Assemblee locali.

Art. 9 - L'Assemblea nazionale, di seguito Assemblea, è costituita da tutte le aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dalla Vice-Presidente Nazionale più anziana di carica.

Art. 10 – L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente Nazionale, o della Segretaria Generale di concerto con la Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata a tutti i Presidenti locali almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione.

I Presidenti locali devono farne pervenire copia a tutti gli aderenti almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Dell'avviso di convocazione è data idonea comunicazione agli aderenti a mezzo posta, anche elettronica, o via fax o mediante pubblicazione dello stesso sul dossier annuale "Penelope", a disposizione di tutti gli associati nelle sedi dei Gruppi locali.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle tematiche poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 11 – L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altre aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti.

Ogni aderente ha diritto a un voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Ogni aderente può presentare inoltre al massimo due voti per delega.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti delle aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle aderenti, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti delle presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria. I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutte le aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 12 – L'Assemblea:

- delibera gli indirizzi ed i programmi dell'Associazione per l'anno sociale;
- approva le modifiche dello Statuto;
- approva i Regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto e le relative modifiche;
- approva, nel corso dell'assemblea annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, nonchè il bilancio preventivo dell'anno a venire, accompagnati da idonea relazione della Presidente Nazionale e dalla Tesoriera che, verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, sono a disposizione di tutte le aderenti che hanno interesse a prenderne visione;
 - elegge al suo interno ogni tre (3) anni le componenti del Comitato Direttivo, del Collegio delle Controversie e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- determina l'ammontare delle quote sociali;
- delibera la gestione degli utili nonchè dei proventi di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione alle socie, sempre e comunque da investire nelle attività istituzionali;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

Art. 13 – L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici) componenti, determinato dall'Assemblea stessa.

Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Lo stesso elegge nel proprio seno la Presidente, le Vice Presidenti, la Segretaria Generale e la Tesoriera.

Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidente, con comunicazione alle componenti del Comitato stesso almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato Direttivo è pure convocato quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

E' presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vice Presidente con più lunga militanza all'interno dell'Associazione o dalla Segretaria Generale.

Le delibere sono prese a maggioranza delle presenti, in proprio o per delega. In caso di parità di voti prevale il voto della Presidente Nazionale.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria Generale. I verbali del Comitato sono a disposizione di tutte le aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Nelle riunioni del Comitato Direttivo ciascuna componente può farsi rappresentare da un'altra componente del Comitato stesso mediante delega. In caso di tre assenze ingiustificate la componente verrà dichiarata decaduta.

In caso di decesso, recesso o esclusione di una componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con la prima delle non elette, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea annuale.

E' compito del Comitato Direttivo:

- attuare e rendere esecutivi gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea, attraverso l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assicurare l'efficiente e democratico svolgimento della vita dell'Associazione;
- svolgere attività di diffusione capillare della Associazione;
- provvedere all'amministrazione dei fondi.
- approvare entro il 30 aprile il rendimento economico dell'anno concluso e il preventivo dell'anno successivo.

Il Comitato Direttivo, qualora ne ravvisi l'esigenza, si avvale di un Comitato Scientifico con funzione consultiva con il compito di formulare pareri e approfondimenti e fornire indicazioni programmatiche.

Il Comitato Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comitato Direttivo medesimo.

Art. 14 – Presidente, Segretaria Generale, Vice-Presidenti e Tesoriera nazionale sono elette in seno e dal Comitato Direttivo.

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Alla Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Comitato appena possibile.

In particolare, la Presidente, a solo titolo esemplificativo:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo;
- firma i bilanci nazionali;
- svolge attività di coordinamento generale.

La Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del suo ufficio alla Segretaria Generale, alle vice Presidenti e ad altre componenti del Comitato Direttivo.

Art. 15 – La Segretaria Generale collabora con la Presidente nazionale attivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie. La Presidente Nazionale potrà delegare alla Segretaria Generale il compimento di singoli atti o funzioni del suo ufficio, previa apposita delega. Nella veste conferitale e per l'espletamento della sua funzione riveste un ruolo di rappresentanza e ha poteri di firma su delega.

Art. 16 – Le Vice-Presidenti coadiuvano la Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e responsabilità.

Nella veste loro conferita e secondo i poteri loro delegati rappresentano l'Associazione, ne hanno la firma e si muovono, con specifica valorizzazione delle loro competenze, nel co-

mune impegno di diffondere e rendere più incisivo il Movimento stesso, nelle diverse aree territoriali.

L'azione delle Vice-Presidenti è concordata con la Presidenza Nazionale e con il Comitato Direttivo di cui fanno parte.

Art. 17 - L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente Nazionale, dalla Segretaria Generale e dalle Vice Presidenti. All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo nei casi d'urgenza, su richiesta della Presidente. Le sue delibere, appena possibile, devono essere successivamente ratificate dal Comitato Direttivo.

Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dai presenti. I verbali sono a disposizione di tutte le aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 18 – La Tesoriera Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo fra i componenti dello stesso.

La Tesoriera Nazionale sovrintende alla tenuta della contabilità e redige i bilanci corredandoli di idonea relazione contabile-finanziaria. Nei limiti delle competenze delegate dal Comitato Direttivo ha il potere di firma nei rapporti con gli Istituti creditizi.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al Registro dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei conti alla sua prima seduta elegge la/il sua/suo Presidente fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 20 – L'Assemblea provvede alla elezione del Collegio delle Controversie composto da tre componenti dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra le socie o tra alcune di esse e l'Associazione.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio delle Controversie è incompatibile con la carica di Consigliere o di Revisore dei conti.

Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro trenta (30) giorni da quando è richiesto il suo intervento.

Art. 21 – I Comitati Regionali e i Gruppi locali sono articolazioni del Movimento, di cui accettano e fanno proprio lo Statuto. Ordinamento e funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento. Essi, nell'ambito dei principi e dei limiti fissati dal presente Statuto e dal Regolamento e in aderenza alle finalità che caratterizzano l'azione dell'Associazione nei diversi ambiti territoriali, stabiliscono i modi per lo svolgimento della propria azione e predispongono i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali con piena autonomia giuridica, economica e fiscale.

Art. 22 – Il Comitato regionale è costituito dalle Presidenti dei Gruppi territoriali competenti che eleggono una Presidente Regionale e una Vice Presidente Regionale.

La Presidente Regionale e la Vice Presidente Regionale hanno il compito di promuovere l'Associazione sul territorio di loro competenza, di coordinamento tra Gruppi e Comitato Direttivo, tra i Gruppi e le istituzioni e tra i Gruppi stessi.

Compatibilmente con quanto disposto nell'apposito Regolamento e limitatamente alle loro competenze alle Presidenti Regionali è riconosciuta autonomia e responsabilità giuridica, amministrativa e finanziaria.

Esse restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23 – La Coordinatrice della rete regionale tiene rapporti con le Presidenti dei Comitati Regionali e nel rispetto dell'autonomia dei Comitati stessi ne raccoglie problematiche, difficoltà e notizie di successi che porta a conoscenza al Direttivo Nazionale di cui fa parte con diritto di voto.

Art. 24 – I Gruppi locali sono costituiti da almeno dieci (10) aderenti, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Ciascun Gruppo, compatibilmente con quanto disposto nel Regolamento di attuazione e previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, elegge ogni tre anni la Presidente e una Vice Presidente o una Tesoriera, che vanno a far parte del Comitato Regionale.

Le Rappresentanti dei Gruppi locali sono parimenti rieleggibili e hanno il compito di organizzare e garantire l'operatività del Gruppo stesso. Rappresentano l'Associazione in ambito locale, limitatamente a quanto disposto nel Regolamento.

I Gruppi operano nel rispetto delle finalità e dei limiti statuari e fanno proprie le indicazioni tematiche dell'Assemblea Nazionale per quanto attiene l'attività sociale, pur nell'originalità delle singole realtà locali.

Nell'attuazione di una piena democrazia, tutti i Gruppi, pur nella diversità delle situazioni socio-economiche territoriali in cui sono collocati, hanno pari dignità e la stessa rilevanza nella vita dell'Associazione.

Ogni Gruppo ha autonomia e responsabilità di bilancio, da approvare in sede di Assemblea locale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 25 – L'Assemblea del Gruppo locale è l'organo sovrano dello stesso.

Ogni aderente partecipa con diritto di voto all'Assemblea del Gruppo locale cui appartiene.

All'Assemblea del Gruppo locale è attribuito il compito di:

- eleggere la Presidente, la Vice Presidente o la Tesoriera/e del Gruppo locale;
- deliberare gli indirizzi generali dell'attività del Gruppo locale;
- deliberare lo scioglimento del Gruppo locale.

Il funzionamento dell'Assemblea locale è mutuato, per quanto compatibile, dal funzionamento dell'Assemblea nazionale.

In particolare l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più una delle aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza e per delega.

Lo scioglimento del Gruppo locale va determinato dall'Assemblea del gruppo stesso regolarmente convocata con esplicito ordine del giorno comunicato alla Presidenza Nazionale, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

Art. 26 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti istituzionali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili, i proventi e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti delle aderenti all'Associazione in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra le socie e in caso di scioglimento il patrimonio che residua è devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Per ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alla disciplina contenuta nel Libro I del Codice civile ed, in subordine, alla normativa specialistica del settore.